

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5131 del 27/09/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013- DITTA LA COLLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5272 del 22/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.8270/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" – Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Carlo Teggi n.38** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **coltivazioni agricole associate all'allevamento animali**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/2017/2508** del **06/03/2017** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Carlo Teggi n.38**- Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato n.1- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06

- La Ditta svolge attività di coltivazione di prodotti agricoli associati all'allevamento di animali, con trasformazione e vendita degli stessi.
- La ditta esercita anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, con i requisiti previsti dall'art. 101, comma 7 lett. c) del D. Lgs. 152/06.
- Il carico inquinante biodegradabile dello scarico è inferiore ai 50 AE.
- Le acque reflue oggetto di autorizzazione sono costituite da:
 - scarico 1 costituito da circa 20 AE di acque reflue domestiche, dalle acque di lavaggio derivanti dalla lavorazione di 4 mezzene bovine/settimana, 12 mezzene suine/settimana, dalla macellazione di circa 80 capi avicoli/settimana e dal laboratorio adibito a preparazioni alimentari e lavorazione pasta fresca;
 - scarico 2 costituito dal lavaggio di frutta e verdura destinate alla vendita. Tale lavaggio che ha il solo scopo di pulire i prodotti dal terriccio è svolto prevalentemente da aprile ad ottobre.
- La ditta dichiara l'invarianza rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
- Le sopra citate acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione, costituito da:
 - scarico 1:
 - due fosse Imhoff da 10 a.e.;
 - degrassatore dal reparto carni;
 - vasca di equalizzazione da 10 mc con pompa sommersa ad interruttore per l'invio del refluo alla fitodepurazione ad intermittenza (4 volte al giorno);
 - letto di fitodepurazione a flusso verticale tipo Vis da 40 a.e., di profondità circa 1 metro, piantumato con *pragmites australis*;
 - letto di fitodepurazione a flusso orizzontale da 160 mq (4 mq per 40 a.e.), della profondità di 0,5 metri piantumato con *phragmites australis* che viene realizzato nel bacino in precedenza dedicato all'impianto di fitodepurazione a superficie di acqua libera FWS (vasca a bassa profondità con piante galleggianti o radicate emergenti o sommerse) di finissaggio;
 - pozzetto finale di uscita;
 - trattasi di uno scarico continuo con portata di 6,72 mc/gg per 2452 mc/anno;
 - scarico 2:
 - vasca da 0,7 mc (vuotata una sola volta al giorno al massimo in 1 ora);
 - vasca di sedimentazione da 1 mc;
 - trattasi di uno scarico con portata di 1 mc/gg per 200 mc/anno.
- Gli scarichi vengono recapitati nel corso d'acqua denominato Fossa Marcia.
- Il carico inquinante biodegradabile dello scarico è inferiore ai 50 AE.

Prescrizioni

1. Gli scarichi non si potranno attivare in assenza dei relativi impianti di trattamento descritti in premessa.

2. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione alla scrivente ARPAE per i conseguenti atti di competenza.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Al fine di valutare l'effettivo massimo carico inquinante contenuto nei reflui in ingresso al depuratore, espresso in abitanti equivalenti, per lo scarico n. 1 deve essere effettuato un autocontrollo annuale del carico inquinante delle acque reflue prodotte a monte dell'impianto di depurazione, in un giorno scelto nel periodo di maggior produzione di acque reflue. Pertanto dovranno essere calcolati i volumi di acqua/giorno e la relativa concentrazione di BOD5 nelle acque in ingresso. Al fine di valutare l'efficienza depurativa dell'impianto di trattamento, in concomitanza dovrà anche essere effettuata un'analisi dei reflui in uscita dallo scarico 1 con controllo dei parametri BOD5 e COD.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione o dal proprietario o da ditta specializzata e si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
6. I fanghi prodotti dai processi depurativi potranno essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti o conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06
7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, ne dovrà essere tempestivamente ripristinata la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente ARPAE, indicando anche i tempi di ripristino. Dovrà pertanto essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
8. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
9. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
10. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla scrivente ARPAE per gli eventuali atti di legge.
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente, senza pregiudizio nei confronti di terzi.
12. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla scrivente ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività della stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.